



REGOLAMENTO

PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- ¹ È costituita un'Azienda comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'energia elettrica. Essa è denominata Azienda elettrica comunale di Ascona
- ² L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ² L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'energia elettrica.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente regolamento, con le leggi, le ordinanze, i decreti, le prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE) e le prescrizioni in materia di impianti elettrici, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica Comunale di Ascona, denominata in seguito AECA, e la loro utenza (clienti).
- ² L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano, da parte del cliente, l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ³ Il cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.
- ⁴ In casi speciali, quali la fornitura di energia complementare o di soccorso, l'AECA può stabilire condizioni speciali di allacciamento e può stipulare contratti speciali di fornitura nell'ambito dei disposti del presente regolamento.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio

L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.



Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

¹ Il Consiglio comunale:

- a. adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

² Per le deleghe e le subdeleghe giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore delle Aziende si rinvia all'art. 48 cpv. 2 del Regolamento organico comunale.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

Art. 6: Competenze del Municipio

¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

² Inoltre:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

³ Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 48 cpv. 1 del Regolamento organico comunale.

⁴ Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia all'art. 48 del Regolamento organico comunale.

**Art. 7: Contabilità dell'Azienda**

- ¹ Ai sensi dell'art. 33 RG FCC, la contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del Comune, secondo le norme di riferimento valide per i Comuni (modello contabile armonizzato).
- ² L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario, che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

Art. 8: Riversamento avanzo annuale al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento dell'avanzo annuale (parte o tutto) dell'Azienda al Comune se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RG FCC.

Art. 9: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

Art. 10: Definizioni *

- ¹ Per clienti s'intendono:
 - a. per l'allacciamento di impianti elettrici agli impianti di distribuzione:
 - il proprietario dell'oggetto da allacciare;
 - il titolare del diritto di superficie o il proprietario per piani;
 - un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) ai sensi di legge (Art. 17 cpv. 1 LEn) i quali membri nominano un rappresentante tramite il quale l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'AECA viene disciplinato.
 - Una comunità locale di energie elettrica (CLE) ai sensi di legge (Art. 17d e 17e LAEI) i cui membri nominano un rappresentante tramite il quale l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'AECA viene disciplinato.
 - b. per la fornitura e/o il trasporto di energia:
 - il proprietario dell'oggetto;
 - in caso di rapporti di locazione e affitto: l'inquilino o l'affittuario del fondo, della casa, del locale commerciale e dell'abitazione con impianti a bassa tensione, il cui consumo energetico è rilevato mediante apparecchi di misura o, in casi particolari, fissato forfaitariamente. Per i subinquilini e gli inquilini di breve durata non sono stipulati abbonamenti con contatore separato;
 - il proprietario dell'immobile in caso che ci siano cambiamenti frequenti di clienti;
 - il proprietario dell'immobile per il consumo generale (illuminazione delle scale, ascensore, ecc.) degli immobili con più clienti.
 - un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) ai sensi di legge (Art. 17 cpv. 1 LEn) i quali membri nominano un rappresentante tramite il quale la fornitura dalla rete di distribuzione dell'AECA viene fatturata e disciplinata.
 - Una comunità locale di energie elettrica (CLE) ai sensi di legge (Art. 17d e 17e LAEI) i cui membri nominano un rappresentante tramite il quale la fornitura e il trasporto di energia da parte dell'AECA viene fatturata e disciplinata. (nuovo)



² Definizioni tecniche:

- a. energia attiva: è misurata in kWh ed è determinata dal prodotto della tensione U per la componente della corrente I in fase con la tensione per le ore di utilizzazione; corrisponde al lavoro elettrico fornito;
- b. energia reattiva: è misurata in kVarh. Il cliente deve provvedere con i mezzi tecnici a disposizione che nel suo impianto l'energia reattiva non superi il 50% dell'energia attiva consumata in un periodo di conteggio;
- c. punta massima: è misurata in kW e corrisponde al valore più alto (registrato nel corso del mese) della potenza media prelevata in un periodo di 15 minuti. Il rilievo dei dati ha luogo mensilmente. Il valore della punta massima determina l'entità della potenza mensile
- d. tariffa diurna (alta): è operativa dalle 06.00 alle 22.00;
- e. tariffa notturna (bassa): è operativa dalle 22.00 alle 06.00. La tariffa notturna è accordata per gli impianti nei quali è installato un bollitore ad accumulazione per la produzione di acqua calda per tutta l'abitazione con una capacità minima di 100 l, apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e pompe di calore per il riscaldamento elettrico di tutta l'abitazione. Apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e resistenze addizionali con potenza superiore a 2kW in impianti con pompa di calore, devono essere bloccati. A seconda dell'evoluzione del carico, l'Azienda si riserva la possibilità di bloccare in futuro le pompe di calore.
- f. La tariffa notturna è pure accordata alle categorie di clienti presso i quali è stato posato un contatore con registrazione di punta massima.
- g. tariffa peak: è operativa dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00
- h. tariffa off peak: è operativa dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 00.00 alle 24.00.
- i. RCP (art. 17 LEn): Un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), è un raggruppamento di più proprietari fondiari che sono consumatori finali che si possono raggruppare ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata nel punto di misurazione (art. 18 cpv. 1 LEn). A tal fine concludono una convenzione tra di loro e il gestore dell'impianto.
Una volta costituito, l'RCP riceve una sola fattura da parte dell'azienda fornitrice di energia elettrica. Il conteggio e la ripartizione dei costi tra le parti sono interamente affidati al raggruppamento stesso, che può se del caso delegare quest'attività all'azienda previo accordi tra le parti, e contro remunerazione come da art. 36.
- j. CLE (art. 17d e 17e LAEI): Una comunità locale di energia elettrica è un raggruppamento di più proprietari fondiari che si possono raggruppare per costituire una comunità locale di energia elettrica all'interno della quale i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio possono unirsi e vendersi liberamente l'energia autoprodotta utilizzando la rete di distribuzione, sempre che siano rispettate le condizioni definite dall'art. 19e OAEI.

Art. 11: Inizio del rapporto giuridico

- ¹ Il rapporto giuridico con il cliente per l'acquisto di forniture energetiche ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione o con il prelievo di energia e dura fino a regolare disdetta.
- ² La fornitura di energia inizia non appena sono soddisfatte le prestazioni preliminari del proprietario della casa e del cliente, come il pagamento dei contributi ai costi dell'opera e simili.
- ³ Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto.



- 4 Senza l'autorizzazione espressa dell'AECA, il cliente non può cedere energia a terzi, eccettuati i subinquilini di locali abitabili. In tal caso, non sono ammessi supplementi ai prezzi dell'AECA. Ciò vale anche in caso di locazione di appartamenti e case di vacanza, ecc...
- 5 Il rapporto giuridico con il cliente per il trasporto di energia elettrica ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione.
- 6 L'Azienda può predisporre un contratto scritto di fornitura e/o trasporto.

Art. 12: Fine del rapporto giuridico

- 1 Il rapporto giuridico per la fornitura di energia elettrica può essere terminato dal cliente in qualsiasi momento con un termine di almeno tre giorni lavorativi mediante disdetta scritta, tramite lettera o e-mail, confermata dall'AECA. Se l'avviso di mutazione non è effettuato con l'anticipo minimo richiesto, l'intervento necessario verrà fatturato al cliente, se del caso con i supplementi causati dal fuori orario.
- 2 Nel caso di disdetta, il cliente è tenuto al pagamento dell'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli importi fissi pro-rata stabiliti dal tariffario.
- 3 La mancata utilizzazione di apparecchi elettrici o parti di un impianto non comporta la fine del rapporto giuridico.
- 4 All'AECA deve essere notificato per iscritto, tramite lettera o e-mail, con l'indicazione del momento esatto, quanto segue:
 - a. da parte del venditore: il trapasso di proprietà di un immobile o di un'abitazione, con l'indicazione dell'indirizzo del compratore;
 - b. da parte dell'inquilino uscente: l'uscita dai locali in locazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo;
 - c. da parte dell'inquilino entrante: la data d'inizio del contratto di locazione.
 - d. da parte del locatore: il cambiamento di inquilino di un'abitazione o immobile;
 - e. da parte del proprietario dell'immobile amministrato: il cambiamento della persona e società che amministra l'immobile, con l'indicazione dell'indirizzo.
- 5 Il consumo energetico, gli importi fissi stabiliti dall'art. 33 del tariffario e le eventuali spese supplementari intervenute dopo la fine del rapporto giuridico, in locali o stabili non affittati e impianti non utilizzati sono a carico del proprietario dell'immobile. Il versamento di tali importi decade dopo eventuale demolizione dell'immobile o in caso di revoca della licenza di abitabilità.
- 6 Il proprietario dell'immobile è responsabile di eventuali perdite subite dall'Azienda, per la mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 7 Per il ripristino di un impianto o di parte di esso precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo dell'AECA

PARTE 2 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 13: Autorizzazioni e condizioni di allacciamento

- 1 È necessaria un'autorizzazione dell'AECA per:
 - a. l'allacciamento di un nuovo immobile;
 - b. la modifica o l'ampliamento di un allacciamento esistente;
 - c. l'allacciamento di impianti e utilizzatori elettrici soggetti ad autorizzazione, in particolare gli impianti che provocano vuoti di tensione o effetti di risonanza;
 - d. il funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo con la rete di distribuzione;
 - e. il prelievo di energia per scopi temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.).



- 2 Il cliente o il suo installatore, rispettivamente fornitore degli apparecchi deve informarsi tempestivamente presso l'AECA in merito alle possibilità ed alle condizioni di allacciamento.
- 3 I dettagli sono disciplinati nelle norme e in altre disposizioni dell'AECA.
- 4 In linea di principio, la rete è riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'AECA. Le deroghe devono essere autorizzate dall'AECA e sono soggette a pagamento.
- 5 Impianti e utilizzatori elettrici sono autorizzati e allacciati solo se:
 - a. soddisfano le norme e le disposizioni esecutive federali e cantonali, le norme tecniche riconosciute e le norme dell'AECA;
 - b. durante l'esercizio normale non provocano perturbazioni per i clienti vicini, nonché gli impianti di comando centralizzato e a distanza;
 - c. se del caso, sono costruiti da ditte o persone titolari di un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
 - d. I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei od installati in modo inadeguato sono a carico del cliente. I limiti di perturbazione tollerati o tollerabili sono definiti dalla norma EN50160.
- 6 L'AECA può stabilire condizioni e misure particolari a carico del responsabile, segnatamente nei seguenti casi:
 - a. per il dimensionamento e il comando di riscaldamenti elettrici per interni e altre applicazioni termiche speciali;
 - b. se il fattore di potenza $\cos \phi$ misurato alla valvola di abbonato è inferiore a 0.9;
 - c. per gli utilizzatori elettrici che provocano effetti di risonanza, perturbando così l'esercizio degli impianti dell'AECA o dei suoi clienti;
 - d. per l'utilizzazione razionale dell'energia;

Queste condizioni e misure possono essere ordinate anche per i vecchi clienti e impianti.
- 7 L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico di locali (riscaldamento, raffreddamento) è soggetto ad autorizzazione.
 Il cliente deve presentare una richiesta corredata dal calcolo del fabbisogno termico allestito da una ditta specializzata e dalle caratteristiche sugli apparecchi previsti.
 Il rilascio di singole autorizzazioni per questi impianti non impegna l'AECA a concedere futuri potenziamenti di impianti esistenti.
 L'AECA si riserva il diritto di rifiutare l'allacciamento di un impianto di condizionamento termico per motivi di ordine tecnico o di interesse generale che imponesse limitazioni all'uso dell'energia elettrica nell'ambito del decreto esecutivo cantonale sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia. L'ottenimento della potenza necessaria ad alimentare impianti di condizionamento termico è sottoposto ai contributi fissati nel tariffario.
- 8 Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto di fornitura. L'Azienda ha il diritto di definire, in base all'utilizzazione dei locali, l'obbligo di procedere ad una misura separata. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato quale infrazione del presente regolamento.

Art. 14: Allacciamenti agli impianti di distribuzione *

- 1 La richiesta di allacciamento o di modifica di un allacciamento deve essere inoltrata da un installatore autorizzato mediante il formulario "avviso di impianto", sul portale "ElektroForm", corredata da una planimetria dettagliata del mappale sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- 2 La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione della potenza complessiva installata, di quella aggiunta, di quella sottoposta a blocco.



- 3 La linea d'allacciamento a partire dal punto di raccordo nella rete di distribuzione esistente fino al punto di confine è costruita dall'AECA o da un suo incaricato.
- 4 Per punto di confine tra la rete e l'impianto dell'edificio s'intendono i morsetti della valvola d'introduzione (il tubo è di proprietà del proprietario del fondo e il cavo dell'AECA). Il punto di confine è determinante per l'attribuzione della proprietà, della responsabilità e dell'obbligo di manutenzione.
- 5 Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, la richiesta di allacciamento deve essere controfirmata dal proprietario che conseguentemente si dichiara d'accordo per l'esecuzione dell'allacciamento così come voluto dal richiedente.
- 6 Chi richiede un allacciamento si impegna a concedere o a far concedere dagli aventi diritto l'autorizzazione per installare sui terreni e sugli immobili interessati dal tracciato dell'allacciamento i sostegni o le sottostrutture necessarie.
- 7 Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento autorizza il personale tecnico delegato dell'AECA ad accedere agli impianti per le necessità di controllo, di manutenzione e d'esercizio.
Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza il taglio di rami o di alberi che possono dar luogo a perturbazioni sulla linea o pregiudicare la corretta illuminazione del campo stradale.
È impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle culture.
- 8 Il proprietario di un fondo a beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare il diritto di attraversamento per impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per le linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti di illuminazione pubblica.
- 9 Per richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente valgono per analogia, oltre ai disposti dell'art. 18, le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 10 Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici ed altre costruzioni, come pure l'illuminazione di piazzali o gli impianti che interessano un unico complesso, devono venire alimentate in derivazione dall'impianto interno principale. Se le costruzioni accessorie sono divise dallo stabile principale da aree pubbliche, l'AECA decide in merito.

Art. 15: Progetto di allacciamento *

- 1 L'AECA decide sul tipo e modo di esecuzione di allacciamento, sul tracciato e sulla sezione delle linee, designa sia il punto di raccordo alla rete principale che quello di introduzione nello stabile.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ubicazione della valvola d'introduzione, degli apparecchi di misura e di comando, che dovranno essere accessibili dall'esterno in qualsiasi momento.
Nella definizione del progetto di allacciamento l'AECA terrà conto nella misura del possibile dei desideri del cliente. Tutti gli allacciamenti sono eseguiti mediante cavi sotterranei.
- 1bis La valvola d'introduzione dovrà essere ubicata secondo le indicazioni dell'AECA in modo da essere sempre raggiungibile dal personale dell'AECA. (nuovo)
- 2 L'AECA esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile, includendo in tale concetto anche complessi edili appartenenti a più proprietari, quali case a schiera, lottizzazioni o complessi che, a giudizio della AECA, rendessero possibile e/o opportuna tale soluzione.
- 3 L'AECA ha il diritto di collegare più stabili derivandoli da qualsiasi condotta di distribuzione o di raccordo, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva anche di far iscrivere al Registro Fondiario le servitù relative ai propri impianti.
- 4 Nel caso che l'alimentazione di un impianto richiedesse la costruzione di una cabina di trasformazione, il proprietario è tenuto a mettere a disposizione il locale o lo spazio necessario per questa installazione.



L'ubicazione di tale cabina viene definita d'intesa con il proprietario e deve corrispondere alle esigenze tecniche dell'AECA.

L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, il diritto di superficie per la posa e per la manutenzione dei collegamenti saranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma convenuta tra le parti.

- 5 Il punto di introduzione e la misurazione dell'energia dell'impianto del cliente raccordato alla cabina di trasformazione, devono essere eseguiti nelle immediate vicinanze della cabina, se possibile in un luogo adiacente alla cabina stessa. La misura dell'energia è di regola effettuata in bassa tensione. È esclusa la possibilità di eseguire il conteggio dell'energia nella cabina di trasformazione. Il raccordo tra la cabina e il cliente viene esteso solo fino ai morsetti d'entrata della valvola d'introduzione.

Art. 16: Contributi di allacciamento

- 1 Il contributo richiesto per un allacciamento diramato da una rete a bassa tensione esistente è indipendente dal punto della rete nel quale è realizzato.
- 2 L'ammontare del contributo a carico del cliente, una tantum, è definito come all'art. 35.
- 3 Se la potenza richiesta da parte di un cliente supera la capacità degli impianti di trasformazione esistenti l'AECA può imporre la costruzione di una cabina di trasformazione. I costi di tale impianto sono ripartiti tra le parti in modo proporzionale al rapporto tra la potenza installabile nella cabina e la potenza richiesta.
Per costi si intendono quelli relativi alle parti civili, elettromeccaniche e di raccordo alla rete media tensione. L'AECA ha il diritto di usare la cabina anche per l'alimentazione di terzi, nella misura con la quale ha partecipato alla ripartizione dei costi.
- 4 L'art. 35 definisce il contributo del cliente alle spese d'allacciamento mediante cavo sotterraneo. Esso permette di calcolare, in funzione delle valvole principali:
 - a. il contributo per la potenza abbonata;
 - b. il contributo per il cavo di raccordo;
 - c. il contributo per gli accessori e per la loro posa;
- 5 I contributi definiti in base all'art. 35 sono applicabili per gli allacciamenti richiesti per i terreni compresi nel piano regolatore. Allacciamenti di costruzioni ubicate su terreni non compresi nel piano regolatore saranno calcolati dal Municipio caso per caso, applicando analogamente i criteri per quelli entro il piano regolatore.
- 6 Oltre al contributo definito all'art. 35, a carico del cliente sono pure tutti i lavori di genio civile fino al confine della proprietà, necessari per la preparazione del raccordo quali lo scavo, la fornitura di tubi proteggicavo, la formazione di camerette, la messa in opera della valvola d'introduzione, il tutto secondo le indicazioni dell'AECA. A richiesta del cliente l'AECA metterà a disposizione i tubi proteggicavo in polietilene, di sezione adeguata, forniti sul cantiere a prezzi di mercato.
L'AECA fatturerà anche il costo della sua manodopera e del materiale.
- 7 I costi di costruzione di una cabina di trasformazione sono completamente a carico del cliente se la richiesta di potenza interessa una zona situata fuori dalla zona edificabile del PR comunale.
- 8 Il cliente che è stato allacciato alla rete non ha, in nessun caso, il diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato se egli riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, per demolizione dello stabile od altro.

Art. 17: Allacciamenti provvisori o temporanei

- 1 L'AECA esegue un allacciamento per ogni Avviso d'impianto.
- 2 L'AECA fissa il punto della derivazione alla rete esistente; il cavo necessario è messo a disposizione dal richiedente. Per questo tipo di allacciamento viene prelevata una tassa definita all'art. 35.



- ³ Se la potenza richiesta supera la disponibilità della rete in quel luogo, l'AECA fissa il punto dal quale deve diramarsi il cavo di raccordo, di regola da un armadio di distribuzione o da una cabina di trasformazione. Tutte le spese necessarie per la messa in opera dell'allacciamento sono a carico del richiedente.

Se la potenza richiesta esige l'installazione di una cabina di trasformazione, il contributo di allacciamento sarà oggetto di un preventivo.

Art. 18: Modifica di un allacciamento

La modifica di un allacciamento può rendersi necessaria per motivi diversi quali la richiesta di maggiore potenza, il rifacimento totale od importante di un impianto interno, la ristrutturazione di uno stabile.

La ripartizione degli oneri tra AECA e clienti è stabilita dai seguenti capoversi:

- ¹ L'AECA, previo esame della situazione che rende necessaria la modifica di un allacciamento, definisce i dettagli del nuovo allacciamento e in accordo con il cliente la posizione della nuova valvola d'introduzione.
- ² Se la modifica si rende necessaria solo per il cambiamento del genere di raccordo, per esempio da aereo a cavo, senza che ci sia praticamente un incremento di potenza, il contributo è calcolato come all'art. 35 senza tener conto del contributo richiesto per la cabina di trasformazione.
- ³ Se la modifica è richiesta da un incremento di potenza, la spesa a carico del cliente è composta dalla differenza dei valori di raccordo considerati per quello che riguarda il contributo tra la nuova potenza abbonata e la potenza abbonata esistente. Sarà conteggiato integralmente il costo del nuovo cavo di raccordo e quello degli accessori come all'art. 35.
- ⁴ Se la modifica dell'allacciamento si rende necessaria solo per cambiare il tracciato o la posizione della valvola d'introduzione, senza che ci sia un incremento della potenza installata, il contributo a carico del cliente è determinato dal costo del materiale impiegato e della mano d'opera come all'art. 35.

Art. 19: Messa fuori servizio e riattivazione di un allacciamento

- ¹ In caso di messa fuori servizio dell'allacciamento alla rete, i costi per la rimozione di tutti gli impianti fino al punto di raccordo alla rete sono a carico del cliente.
- ² In caso di ricostruzione di un edificio viene considerato il contributo per i costi di rete già pagato se il punto d'allacciamento rimane invariato. In caso di allacciamenti fuori servizio viene considerato il contributo per i costi di rete già pagati se la rimessa in servizio dello stesso allacciamento avviene entro 5 (cinque) anni.
- ³ Nel caso di costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio in zone con cablaggi di rete esistenti, i costi per l'eliminazione dei cavi di rete e dei contatori (se non più necessari), saranno a carico del gestore del raggruppamento ai fini del consumo proprio.

Art. 20: Manutenzione di un allacciamento

- ¹ L'AECA si assume l'onere della manutenzione degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- ² Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione ed il rifacimento di manufatti costruiti, su area privata, sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
- ³ Trascorsi 30 (trenta) anni dall'esecuzione di un allacciamento, se questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'AECA può esigere il suo rifacimento, determinando il nuovo punto di allacciamento e definendo in accordo con il cliente le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del cliente.



Art. 21: Termini di esecuzione di un allacciamento

- 1 L'AECA esegue l'allacciamento quando tutti i punti prescritti sono stati osservati ed entro:
 - un mese dal pagamento del contributo per un allacciamento derivato dalla rete a bassa tensione;
 - tre mesi dalla consegna del locale ultimato per il montaggio della cabina di trasformazione;
 - otto mesi dall'adempimento degli impegni del cliente nel caso della costruzione della cabina di trasformazione interamente eseguita a cura dell'AECA;
 - entro un termine stabilito tra le parti per gli allacciamenti provvisori o temporanei.
- 2 In caso di ritardo dovuto a forza maggiore, il cliente non ha diritto ad indennizzo alcuno per il ritardo nella fornitura d'energia.

Art. 22: Protezione delle persone e degli impianti dell'AECA

- 1 Se in prossimità di un allacciamento o in presenza di una linea aerea vengono eseguiti dei lavori (rinnovo facciate, sostituzione di pluviali ecc.) che comportano pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'AECA provvede, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori o del proprietario dello stabile, a posare guaine isolanti, a isolare il raccordo o a metterlo fuori servizio.
A lavori ultimati l'AECA provvederà su avviso del richiedente al recupero dei ripari e non emetterà fattura per l'intervento.
- 2 Se il cliente o il proprietario di un fondo intende eseguire o far eseguire da terzi lavori suscettibili di causare danni o perturbazioni agli impianti di rete (taglio d'alberi ecc.), deve avvertire in tempo utile l'AECA che provvederà a prescrivere misure di sicurezza adeguate e fisserà un'eventuale partecipazione alle spese.
- 3 Chiunque intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi per iscritto presso l'AECA sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte sotterranee.
L'AECA provvederà alla consegna di estratti di mappa con indicata la posizione delle proprie infrastrutture e/o provvederà alla localizzazione delle stesse mediante apposita apparecchiatura.
La mancata richiesta preventiva di informazioni sulla presenza delle condotte dell'AECA rende responsabile l'esecutore degli scavi in caso di danni alle persone e/o agli impianti dell'Azienda.
Prima del riempimento degli scavi il responsabile dei lavori deve nuovamente verificare con il personale tecnico dell'AECA che i cavi messi allo scoperto siano integri e protetti.

Art. 23: Collaudo e controllo periodico degli impianti elettrici

- 1 Oneri del proprietario di un impianto elettrico
Gli oneri del proprietario di un impianto elettrico sono definiti all'art. 5 dell'Ordinanza sugli Impianti elettrici a Bassa Tensione (versione in vigore).
Al proprietario dell'impianto compete in modo particolare l'obbligo di far eseguire il collaudo ed il controllo periodico del proprio impianto. Egli conserva l'originale ed invia una copia all'Azienda del relativo rapporto di sicurezza (RaSi).
- 2 Oneri dell'Azienda
Gli oneri dell'Azienda sono definiti all'art. 5 dell'OIBT.
All'Azienda compete in modo particolare la tenuta a giorno del registro degli impianti elettrici installati nella propria rete. L'azienda si preoccupa di richiamare il proprietario dell'impianto elettrico all'esecuzione del controllo periodico secondo le scadenze definite dall'OIBT.

**Art. 24: Esecuzione degli impianti interni; obblighi dell'installatore**

- ¹ Gli oneri dell'installatore sono definiti dall'OIBT.
- ² In modo particolare l'installatore concessionario deve notificare all'AECA, sull'apposito formulario, l'avviso di impianto inerente all'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti interni prima dell'inizio dei lavori.
- ³ Prima del termine dei lavori, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione tramite l'apposito formulario.
- ⁴ A lavori ultimati, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta per la posa degli apparecchi di misura e di comando, accompagnata da una copia del rapporto di sicurezza (RaSi).

Art. 25: Messa in esercizio degli impianti; obblighi dell'AECA

- ¹ La posa degli apparecchi di misura e di comando avviene a cura e a carico dell'Azienda, dopo l'inoltro della copia del rapporto di sicurezza ed il pagamento delle tasse di allacciamento.
- ² L'AECA può verificare un impianto procedendo per campionatura. Se vengono accertati dei difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell'impianto secondo l'art. 35. Se l'impianto è conforme i costi sono a carico dell'organo che ha ordinato il controllo.

Art. 26: Esecuzione e manutenzione degli impianti; obblighi del proprietario

- ¹ L'esecuzione, la riparazione e l'ampliamento delle installazioni elettriche interne sono a carico del proprietario. Essi devono essere eseguiti da persone o ditte in possesso dei requisiti citati nell'OIBT.
- ² Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati, mantenuti in esercizio e controllati secondo le norme riconosciute della tecnica.
- ³ I proprietari sono tenuti a mantenere costantemente in buono stato i propri impianti elettrici e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato negli apparecchi e nell'impianto. Si raccomanda ai clienti di segnalare tempestivamente a un installatore autorizzato l'eventuale anormale funzionamento dei loro impianti.
- ⁴ Il proprietario deve accordare agli incaricati dell'AECA l'accesso in ogni momento agli impianti di sua proprietà per il controllo dell'installazione e degli apparecchi oltre che per la lettura dei contatori.
- ⁵ Il proprietario di un impianto è tenuto a far eliminare i difetti constatati dalla ditta o dalla persona autorizzata al controllo entro i termini prescritti e a proprie spese. I controlli per campionatura degli impianti interni eseguiti dall'AECA non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

Art. 27: Apparecchi di misura

- ¹ I contatori, gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'AECA e restano di sua proprietà. Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all'AECA. Le spese per la sostituzione di contatori a clienti che accedono al libero mercato vengono invece fatturate al cliente medesimo. Il proprietario dell'impianto deve predisporre il quadro di conteggio dell'energia secondo le direttive specifiche dell'Azienda (PAE). Per impianti con valvola di abbonato superiore ad 80A si dovranno installare riduttori di corrente.
Guasti agli apparecchi di misura e di comando causati dal cliente, da terzi come pure da eventi interni sono riparati dal personale dell'AECA, e sono a carico del proprietario dell'impianto. Solo incaricati dell'AECA sono autorizzati a manipolare gli apparecchi di misura e di comando come pure i sigilli applicati agli stessi; sono quindi gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'erogazione di energia mediante la posa o la rimozione degli apparecchi di proprietà dell'AECA.



Chiunque manomette gli apparecchi dell'AECA o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione e di taratura.

L'AECA si riserva il diritto di denunciare il colpevole alle autorità competenti.

- ² Il cliente può chiedere che gli apparecchi di misura posati nei suoi impianti vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. In caso di contestazione deciderà, in via inappellabile, l'Ufficio Federale di Metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e rimontaggio degli apparecchi di misura saranno a carico della parte in errore.
- ³ I clienti sono tenuti a segnalare immediatamente all'AECA qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.
- ⁴ L'AECA non fornisce contatori in derivazione per il sottoconteggio.

PARTE 3 - FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 28: Generalità

- ¹ L'AECA fornisce e/o trasporta energia elettrica in ossequio alla Legge Federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI) e alla relativa Ordinanza (OAEI), alla Legge Cantonale di applicazione (LA-LAEI) ed in base al presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti in quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.
- ² La fornitura e/o il trasporto di energia ha luogo solo se risultano adempiute le condizioni stabilite dal presente regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

Art. 29: Misura dell'energia

- ¹ Per le economie domestiche l'AECA predispone un conteggio di energia per ogni fuoco. Per la determinazione del consumo dell'energia fa stato l'indicazione dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli apparecchi di comando vengono eseguiti periodicamente da un incaricato dell'AECA.
A richiesta, il cliente può essere invitato a rilevare i dati dei contatori e comunicarli all'AECA.
- ² Nel caso si verificassero errori di misura dell'energia dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc., si porrà rimedio, nel limite del possibile, utilizzando le precedenti o successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in base ad una nuova taratura. Se la taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'AECA che terrà equamente conto delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente all'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire l'ammontare dell'errore e la sua durata nel tempo, la rettifica si estenderà a tutto il periodo del funzionamento difettoso, nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestata. Per contatori a doppia tariffa si procederà con la suddivisione 2/3 energia diurna, 1/3 energia notturna.
- ³ Il cliente non può esigere riduzione alcuna del consumo registrato dai contatori a seguito di perdite dovute a difetto nell'impianto interno, quali ad esempio: il circuito a terra, il corto circuito, ecc...



Art. 30: Regolarità della fornitura e/o del trasporto

- ¹ La fornitura e/o il trasporto d'energia avviene, di regola, senza interruzioni e nei limiti delle tolleranze stabilite dalla norma EN50160 per la tensione e per la frequenza, riservate le eccezioni citate al cpv. 2.
- ² L'AECA ha il diritto di limitare o di sospendere totalmente la fornitura e/o il trasporto d'energia elettrica nei seguenti casi:
 - a. per interruzione dell'erogazione da parte del suo fornitore, per manovre dovute all'esercizio quali riparazioni e manutenzione;
 - b. per eventi straordinari quali incendi, inondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
 - c. per penuria d'energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese;
 - d. per forza maggiore come eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc..

L'AECA terrà conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei clienti. Interruzioni o restrizioni prevedibili verranno, di regola, annunciate in precedenza.
- ³ I clienti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti ed indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
- ⁴ I clienti che possiedono impianti di produzione propri devono rispettare le condizioni particolari sul funzionamento in parallelo con la rete dell'AECA.
- ⁵ I clienti con impianti di produzione propri devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete AECA, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possono venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'AECA.
- ⁶ I clienti non hanno il diritto ad alcuna indennità per danni diretti od indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione o di frequenza eccezionali e non ascrivibili all'AECA, come pure da interruzioni o limitazioni della fornitura d'energia come al cpv. 2.
- ⁷ L'AECA è autorizzata a limitare o modificare gli orari di sblocco per determinate categorie di apparecchi, allo scopo di ottimizzare la gestione del carico. I dispositivi tecnici necessari a tal fine sono a carico del cliente.
- ⁸ È esclusa ogni responsabilità dell'AECA e/o richiesta di indennizzo da parte di clienti e produttori indipendenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni della fornitura di energia per i casi indicati al cpv. 2.

Art. 31: Interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia a causa del comportamento del cliente

- ¹ L'AECA è autorizzata a interrompere la fornitura e/o il trasporto di energia senza alcuna intimidazione o notifica scritta, se il cliente:
 - a. utilizza installazioni o apparecchi elettrici che non corrispondono alle norme applicabili o mette in pericolo persone o cose per altri motivi;
 - b. preleva energia illegalmente;
 - c. non consente all'incaricato dell'AECA l'accesso al suo impianto o apparecchio di misura;
 - d. non rispetta i suoi impegni di pagamento per il prelievo di energia o non sussiste alcuna garanzia che le fatture dell'elettricità future saranno pagate; per le economie domestiche valgono i disposti dell'art. 37.
 - e. viola in modo grave disposizioni essenziali delle presenti condizioni generali.



- ² Le installazioni o gli apparecchi elettrici difettosi che comportano rischi per le persone o rischi d'incendio rilevanti possono essere staccati dalla rete di distribuzione o piombati da persone incaricate dall'AECA o dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte senza alcuna intimidazione.
- ³ In caso di aggiramento intenzionale delle disposizioni sui prezzi da parte del cliente o di suoi incaricati, nonché in caso di prelievo illegale di energia, il cliente deve pagare integralmente gli importi non fatturati unitamente agli interessi e un risarcimento per le spese cagionate. In questi casi, l'AECA si riserva il diritto di presentare denuncia.
- ⁴ L'interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia da parte dell'AECA non esonera il cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse o dal rispetto di altri impegni nei confronti dell'AECA. L'interruzione legale della fornitura di energia da parte dell'AECA non dà diritto a nessun risarcimento al cliente.

PARTE 4 - TARIFFE, TASSE, CONTRIBUTI, CAUZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 32: Generalità *

- ¹ Il ricavo della vendita d'energia, dell'utilizzazione della rete ed i contributi d'allacciamento definiti all'art. 16, devono coprire i costi aziendali, sintetizzati nelle seguenti voci:
 - a. costi di acquisto dell'energia dall'ente fornitore;
 - b. costi di utilizzazione della rete a monte;
 - c. spese di esercizio e di amministrazione;
 - d. manutenzione degli impianti e miglioramenti del servizio pubblico;
 - e. costi del capitale, interessi ed ammortamenti, rinnovo, estensione e potenziamento degli impianti;
 - f. remunerazione dei tributi all'Ente Pubblico secondo la LAEI, la OAEI, LA-LAEI, il RLA-LAEI, la legge cantonale sull'energia, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.
 - g. fondi speciali di riserva.
- ² I consumatori finali sono così suddivisi
 - a. Consumatori con servizio universale fissi finali.
sono i consumatori che, con consumo < 100'000 kWh/anno non possono accedere al libero mercato.
 - b. Consumatori con servizio universale liberi finali.
sono i consumatori che, pur registrando un consumo per punto di prelievo ≥ 100'000 kWh/anno, rinunciano all'accesso al libero mercato.
 - c. Consumatori con accesso al libero mercato serviti da terzi.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato ed acquistano da terzi il loro fabbisogno in energia elettrica.
 - d. Consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC di Ascona.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato, ma acquistano il loro fabbisogno in energia elettrica dall'AEC di Ascona.

Art. 33: Tariffe *

- ¹ Il tariffario si compone degli elementi seguenti:
 - a. Utilizzo della rete.
 - b. Fornitura di energia;
 - c. Tasse e contributi di legge.

- ### **Art. 34: Contributo per prestazioni di pubblico interesse**

- Contributo per prestazioni

- L'addossamento al consumatore finale verrà indicato separatamente nella fattura del singolo cliente e sarà computato fino ad un quantitativo globale di elettricità fatturata di 3 GWh.

Tasse e contributi al netto d'IVA

- | | | |
|--------|-----------------|----------------|
| per kW | min. 100.00 fr. | max.300.00 fr. |
|--------|-----------------|----------------|



2 Tassa per allacciamenti di cantiere.

La tassa comprende trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di un armadio di cantiere.

tassa per derivazione semplice dalla rete esistente min. 250.00 fr. max. 380.00 fr.
oltre i 44kVA (63A) 250.00 fr. + min 10.00 fr. max 25.00 fr.
per ogni kVA eccedente.

noleggio mensile min. 30.00 fr. max 100.00 fr.

Alle tasse saranno aggiunti i costi di manodopera e materiale previsti all'art. 35.4.

3 Tassa per allacciamenti di manifestazioni

La tassa comprende trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di un armadio di cantiere.

tassa per derivazione semplice dalla rete esistente min. 250.00 fr. max. 380.00 fr.
oltre i 44kVA (63A) 250.00 fr + min 10.00 fr. max 25.00 fr.
per ogni kVA eccedente.

noleggio mensile min. 30.00 fr. max 100.00 fr.

Il Municipio può esentare da queste tasse e spese le manifestazioni non a scopo di lucro e di interesse pubblico.

4 Costo orario della manodopera e veicoli

Costo della manodopera, trasferte ecc. min 60.00 fr. max 150.00 fr.
Costo noleggio navicella min. 20.00 fr. max. 100.00 fr

5 Contributi di allacciamento

I contributi di allacciamento sono costituiti da un importo fisso in funzione della valvola di introduzione (contributo di potenza) a cui vanno aggiunti i costi del cavo in posa, i costi degli accessori e della loro posa.

Valvola di introduzione	Costo unitario	Costo del cavo posato	Costo degli accessori
[A]	[CHF/A]	[CHF/ml]	[CHF]
25	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
40	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
63	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
80	min. 30.00 max. 100.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
100	min. 30.00 max. 100.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
125	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
150	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
200	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
250	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
315	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	min. 1'500.00 max. 2'500.00



400	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	min. 1'500.00 max. 2'500.00
600	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	
800	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	

Costo orario della manodopera, trasferte ecc.: vedi art. 35.4

- ⁶ Per ogni intervento di disinserimento o reinserimento di contatori richiesti dal cliente verrà prelevata una tassa di fr. 50.00.

Art. 36: Remunerazione degli autoproduttori

- ¹ Gli autoproduttori sono remunerati secondo i dispositivi della LAEI.
- ² La gestione amministrativa degli RCP, comprendente le prestazioni seguenti:
- sistema di misura con verifica periodica;
 - telelettura del contatore;
 - lettura mensile del contatore;
 - monitoraggio e analisi dei consumi se richiesto dal cliente;
 - consegna dei dati di lettura al gestore del RCP per la stesura delle fatture interne

può essere affidata all'Azienda per
un costo trimestrale di:

min 10.00 fr. max 800.00 fr.

Art. 37: Cauzioni

- ¹ L'AECA può chiedere una cauzione a tutte le attività commerciali.

Inoltre l'AECA può chiedere una cauzione nei seguenti casi:

- alle persone fisiche e giuridiche che hanno il loro domicilio o la sede principale del loro commercio all'estero;
- alle persone fisiche e giuridiche la cui solvibilità è o è diventata dubbia o che hanno già causato una perdita all'AECA.

L'importo e il genere di cauzioni è fissato come segue:

Genere di clienti:

Economie domestiche	min.	300.00 fr.	max.	1'000.00 fr.
Attività economiche in genere	min.	500.00 fr.	max.	6'000.00 fr.
Grandi Clienti	min.	1'000.00 fr.	max.	20'000.00 fr.

L'AECA ha la facoltà di fissare l'importo della cauzione caso per caso, nei margini fissati dalla tabella soprastante.

- ² La cauzione deve essere prestata nelle seguenti forme:
- tramite garanzia bancaria;
 - con un deposito in contanti, sul quale non verrà corrisposto interesse.
- ³ I clienti che rifiutano di prestare la cauzione richiesta non ottengono l'allacciamento. Se lo stesso è già esistente questo viene limitato, oppure l'AECA provvederà alla posa di un contatore a prepagamento.
- Se per la posa del contatore a prepagamento, dovesse rendersi necessaria una modifica dell'impianto interno, l'AECA potrà procedere facendo capo ad un installatore elettricista autorizzato secondo le norme in vigore. I costi derivati dall'intervento saranno a carico dell'AECA.
- ⁴ L'AECA può utilizzare la cauzione nei casi in cui il cliente è in mora con il pagamento delle fatture a compensazione delle stesse senza preavviso.

**Art. 38: Fatturazione e pagamenti**

- ¹ Le fatture di consumo vengono inviate ai clienti ad intervalli regolari fissati dall'AECA. La stessa si riserva di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo. Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di posare contatori a prepagamento e di inviare fatture intermedie. Previo accordo del debitore questi contatori possono essere regolati in modo che una parte del denaro introdotto sia destinato ad estinguere il debito contratto nei confronti dell'AECA. Le fatture per la fornitura e/o il trasporto devono soddisfare i criteri dell'art. 10 Regolamento per un modello unico tariffale.
- ² Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo ad un richiamo con proroga del termine di pagamento di 10 giorni scaduto il quale l'AECA si riserva, dopo diffida, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare contatori a prepagamento o di limitare la fornitura di energia elettrica. La tassa di diffida è di Fr. 30.-. Nel caso in cui i termini di pagamento non vengono rispettati l'AECA può far pagare al cliente gli interessi di mora secondo il tasso usuale. Se per la posa del contatore a prepagamento, dovesse rendersi necessaria una modifica dell'impianto interno, l'AECA potrà procedere facendo capo ad un installatore elettricista autorizzato secondo le norme in vigore. I costi derivati dall'intervento saranno a carico dell'AECA.
- ³ L'AECA, nel caso di un cliente moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita economica nei confronti dell'AECA, può condizionare il ripristino della potenza erogata dell'impianto che ha causato la perdita, al pagamento degli importi arretrati.
- ⁴ Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, retroattivamente ai cinque anni, riservate le disposizioni dell'art. 29.2.
- ⁵ In caso di contestazione, il cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o di trattenere importi qualsiasi.

PARTE 5 - CONTESTAZIONI E PROCEDURE**Art. 39: Contestazioni di ordine tecnico**

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 40: Contestazioni e procedure

Le contestazioni tra Cliente e AECA sono decise, in via di ricorso, dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo. Sono riservate eventuali procedure di legge speciale.



PARTE 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2023.

IL MUNICIPIO



Adottato dal Consiglio comunale (MM 11/2022) nella seduta del 17 maggio 2022 ed approvato dalla Sezione enti locali 6 settembre 2022 (Inc.3459).

*** Modifiche adottate dal Consiglio comunale (MM 33/2025) nella seduta del 24 ottobre 2025 e approvate dalla Sezione enti locali il 13 gennaio 2026 (Inc.8514).**